

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico - sinfoniche relativa agli esercizi 2005 e 2006, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, quinto comma, del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e sulle vicende successive di maggior rilievo.

Ulteriori valutazioni, in relazione anche al riordino del settore lirico-sinfonico di cui al decreto legge 30 aprile 2010, n.64, saranno oggetto del prossimo referto.

Per opportuno raffronto sono riportati anche i dati relativi all'esercizio precedente.

L'ultimo referto al Parlamento attiene all'esercizio 2004 ed è stato reso con determinazione n. 75/2006 del 13 ottobre 2006, pubblicata in Atti Parlamentari, Camera dei Deputati - XV Legislatura - Doc. XV n. 51.

PARTE I**L'ORDINAMENTO DELLE FONDAZIONI LIRICO-SINFONICHE****1 – Le fonti normative**

Nelle precedenti relazioni sono state illustrate le disposizioni legislative concernenti la trasformazione degli enti lirici in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, la loro organizzazione caratterizzata dalla presenza, negli organi di governo, di soggetti privati e le loro specifiche funzioni; nella relazione riferita all'esercizio 2004 è stato fornito un ulteriore aggiornamento del quadro normativo di riferimento.

In sintesi, le innovazioni introdotte riguardano, tra l'altro:

- Le condizioni e modalità per la partecipazione di soggetti privati alla gestione delle fondazioni¹;
- La composizione del Consiglio di amministrazione ed il limite del mandato dei consiglieri²;
- L'individuazione, nello Statuto di ciascuna fondazione, dei requisiti professionali richiesti per la nomina del direttore artistico³;
- La possibilità del Sovrintendente di nominare, tra i collaboratori, anche il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico⁴;
- La designazione, nel Collegio dei revisori, di un membro effettivo da parte

¹ Il terzo comma dell'articolo 10 del d.lgs 29 giugno 1996, n. 367, sostituito dall'art. 2 del d.l. n. 72/2004, come integrato dalla relativa legge di conversione n.128/2004, e poi modificato dall'art. 3-ter del d.l. n. 7/2005, nel testo di cui alla legge di conversione n. 43/2005, così recita: *Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.*

² Con l'art. 5 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008 i termini di durata dei Consigli di amministrazione delle fondazioni liriche e si è stabilito che i consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione, al termine del loro mandato, possono essere riconfermati per una sola volta e senza soluzione di continuità.

³ Specificazione introdotta dall'articolo 3-ter, comma 7, lettera b), del d.l. n. 7/2005 nel testo della legge di conversione n. 43/2005.

⁴ Possibilità prevista dall'articolo 3-ter, comma 7, lettera c), del d.l. n. 7/2005 nel testo della legge di conversione n.43/2005.

dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo⁵;

- La possibilità per il Ministro per i beni e le attività culturali, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di disporre, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della fondazione quando ricorrano determinate condizioni⁶.

In materia di gestione delle fondazioni lirico - sinfoniche, sono state già segnalate le importanti misure di contenimento dei relativi costi introdotte dall'articolo 3-ter del menzionato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005 n. 43⁷. In particolare:

- La norma contenuta nel comma 1 di tale articolo, dopo aver ricordato le finalità stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo n.367/1996, richiama le fondazioni ad operare per un più razionale impiego delle risorse e per il raggiungimento di più larghe fasce di pubblico.
- Il comma 2 attribuisce al Ministro per i beni e le attività culturali la funzione di coordinare, con proprio decreto⁸, le attività delle fondazioni lirico - sinfoniche «al fine di assicurare economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico - professionali, anche mediante lo scambio di materiali scenici, corpi artistici e spettacoli e dei costi per le collaborazioni a qualsiasi titolo».
- I successivi commi 3, 4 e 5 recano disposizioni intese a ridurre il costo del lavoro, limitando, a tal fine, la portata dei contratti integrativi, in modo da ridurre i costi, che si aggiungono agli incrementi stabiliti dal contratto collettivo nazionale della categoria.
- La norma contenuta nel comma 6 dello stesso articolo 3-ter pone il divieto per l'anno 2005 di assumere personale a tempo indeterminato e stabilisce il limite massimo del 15% dell'organico per il ricorso al personale a tempo determinato.

Analogo divieto è stato previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per gli anni 2006 e 2007, pur ammettendo, per il medesimo periodo, la possibilità del ricorso a personale a tempo determinato nel limite del 20% dell'organico funzionale.

⁵ Designazione prevista dall'articolo 3-ter, comma 7, lettera c-bis), del d.l. n. 7/2005 nel testo della legge di conversione n.43/2005.

⁶ Vedi, *infra*, paragrafo 3 - Gli organi.

⁷ Con decorrenza 1° gennaio 2008, l'articolo 3-ter è stato modificato dal decreto legge 248/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 31/2008 (vedi, *infra*, paragrafo 4 - Il personale).

⁸ Il decreto è stato assunto il 28 febbraio 2006 e modificato con decreto del 4 settembre 2006.

Il divieto di assunzioni a tempo indeterminato è stato esteso per il triennio 2008-2010 dall'articolo 2, comma 392, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008) salvo la possibilità di effettuare - previa autorizzazione del Ministero vigilante - assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive; per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

Si tratta di interventi che, pur incidendo sensibilmente sulla sfera di autonomia gestionale delle fondazioni, appaiono del tutto comprensibili alla luce dei negativi risultati economici conseguiti dalla maggior parte delle fondazioni stesse nel corso degli ultimi anni.

Con l'articolo 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), si è stabilito, poi, che, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono fissati i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico - sinfoniche, sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tenendo conto degli interventi di riduzione delle spese. Il Ministro, con proprio decreto del 29 ottobre 2007⁹, ha provveduto ad individuare i nuovi criteri generali e le percentuali di ripartizione di tale quota.

Tra gli interventi previsti nella citata legge finanziaria 2008, particolare significato assume l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di contribuire alla ricapitalizzazione: a) delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; b) delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione. Il Fondo è da ripartire fra tutti gli aventi diritto in proporzione alle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, ed alle altre perdite del patrimonio netto, calcolate per la metà del loro valore.

Da ultimo, il decreto legge n.64 del 30 aprile 2010, avente ad oggetto disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, ha previsto anche il riordino del settore lirico-sinfonico da effettuarsi con uno o più regolamenti, con i quali si dovrà

⁹ Pubblicato nel S.O. n. 7 alla G.U. n. 9 dell'11 gennaio 2008.

provvedere alla revisione dell'attuale assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Detto provvedimento legislativo ha disciplinato altresì il procedimento di contrattazione collettiva del settore ed ha dettato disposizioni in materia di personale dipendente dalle fondazioni stesse.

2 — Gli statuti

Gli statuti, adottati dal Consiglio di amministrazione di ciascuna fondazione ed approvati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze - oltre a stabilire le finalità da perseguire e le attività da svolgere, senza scopo di lucro, previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, ed eventuali altre attività consentite purché direttamente collegate con le tradizioni del teatro o con le esigenze del bacino di utenza delle singole fondazioni - disciplinano l'organizzazione dell'ente lirico in conformità del successivo articolo 10, il cui terzo comma, come già detto, è stato più volte modificato fino all'attuale stesura disposta dall'articolo 3-ter del d.l. n. 7/2005, nel testo di cui alla legge di conversione n. 43/2005¹⁰.

In particolare, gli statuti:

- devono garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono¹¹;
- disciplinano lo *status* dei soci (fondatori, sostenitori) e le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso;
- individuano il patrimonio, le entrate e la destinazione degli utili in conformità delle finalità istituzionali (con divieto di distribuire utili ai soci o di restituire apporti patrimoniali).

Contengono, inoltre, specifica disciplina in ordine alla composizione, alla nomina ed alle competenze degli organi di governo, nonché quanto occorre per regolare altri aspetti importanti per la vita delle fondazioni (nomina e revoca del soprintendente e del direttore artistico, patrocinio legale - di norma attribuito all'Avvocatura dello Stato - scritture contabili e di bilancio, principi in materia di gestione del personale dipendente), comprese le norme in tema di modificazione dello statuto e di estinzione dell'ente.

¹⁰ Il testo vigente del terzo comma è riportato nella nota n.1 del paragrafo: Le fonti normative.

¹¹ Art. 10, comma 1, del d. lgs. 29 giugno 1996, n. 367.

3 - Gli organi

Organi delle fondazioni sono il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Sovrintendente ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente

L'incarico di Presidente è ricoperto dal Sindaco *pro-tempore* del comune nel quale ha sede la fondazione, con la sola eccezione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, presieduta dal Presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di Sovrintendente¹².

Il Consiglio di amministrazione

La composizione del Consiglio di amministrazione varia da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente¹³, i quali, ad eccezione di quest'ultimo, durano in carica quattro anni e, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono essere riconfermati una sola volta¹⁴.

Per le fondazioni il cui Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo Statuto deve prevedere che all'Autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti¹⁵ e che possono nominare un rappresentante i fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione¹⁶.

Per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l'articolo 1—*decies* del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha stabilito che il Consiglio di amministrazione è composto da tredici membri¹⁷, compresi il Presidente ed il Sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'Autorità di governo compe-

¹² Art. 11, comma 2, del d. lgs. n.367/1996.

¹³ In via transitoria, per le fondazioni che non hanno ancora conseguito la partecipazione di soggetti privati al patrimonio ed alla gestione nella misura fissata dall'articolo 10, comma 3, del più volte citato d. lgs. n. 367/1996, il Consiglio di amministrazione è composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del d.l. n. 345/2000, da cinque componenti: il presidente, un componente designato dalla regione del territorio ove ha sede la fondazione, uno dal Ministro per i beni e le attività culturali e due dal Sindaco del comune ove ha sede la fondazione.

¹⁴ La limitazione ad una sola riconferma è stata stabilita dall'articolo 2, comma 389, lettera a) della legge finanziaria 2008, ed il successivo comma 390 precisa che i consiglieri che abbiano superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2007, ma i termini di durata sono stati prorogati al 31 dicembre 2008 dal d. l. 248/2007, convertito nella l. 31/2008.

¹⁵ L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 12 d. lgs. n.367/1996 è stato aggiunto dall'art 29, comma 1, del d.l. n.4/2006, convertito nella legge n. 80/2006.

¹⁶ Articolo 10, comma 3, del d. lgs. 367/1996, come modificato dal d.l. 72/04, convertito nella l. 128/04 e dal d.l. 7/05, convertito nella l. 4/05.

¹⁷ In precedenza il Consiglio di amministrazione dell'Accademia era previsto con nove membri.

tente per lo spettacolo, uno dalla Regione Lazio e cinque eletti dal Corpo accademico.

Le principali funzioni del Consiglio di amministrazione delle fondazioni riguardano:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e revoca del Sovrintendente;
- l'approvazione delle modifiche statutarie;
- l'approvazione, su proposta del Sovrintendente, dei programmi di attività artistica, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio;
- l'individuazione degli indirizzi di gestione economico e finanziaria della fondazione;
- l'amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo attribuzione, dalla legge o dallo statuto, ad altro organo.

L'art. 21 del citato decreto legislativo n. 367/1996, nel testo sostituito dall'art. 3 – ter del d.l. n. 7/2005, convertito nella legge n. 27/2006, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la possibilità di scioglimento del Consiglio di amministrazione da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della fondazione o venga presentato il bilancio preventivo in perdita.

A decorrere dal 1° gennaio 2009¹⁸, lo scioglimento è previsto quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al trenta per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Con il decreto di scioglimento debbono essere nominati uno o più commissari straordinari, i quali possono anche proporre la liquidazione della fondazione ed esercitare l'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo; la durata del loro incarico, non superiore a sei mesi, è rinnovabile una sola volta¹⁹.

Il Sovrintendente

Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione

¹⁸ Commi 389 e 391 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - finanziaria 2008.

¹⁹ Limiti previsti dall'articolo 21, comma 2, del d. lgs n. 367/1996, come modificato dall'articolo 2, comma 389, della legge finanziaria 2008, ma i termini di durata sono comunque prorogabili fino al 31 dicembre 2010, secondo quanto stabilito dal d.l. 207/2008, convertito nella legge 14/2009.

musicale e della gestione di enti consimili. Egli partecipa, a pieno titolo, al Consiglio di amministrazione, seppure con limitazioni connesse ad alcune materie in discussione. Il Consiglio può revocarlo soltanto per gravi motivi e con voto a maggioranza qualificata.

Funge da organo di collegamento tra il Consiglio e la struttura della fondazione, rispetto alla quale si pone con funzioni di dirigente dotato di ampi poteri sia per quanto attiene alla gestione amministrativa e contabile sia per quanto riguarda l'attività di produzione artistica. Spetta, infatti, al Sovrintendente nominare (o revocare) il direttore artistico, sentito il Consiglio di amministrazione, e può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale.

Al Sovrintendente compete inoltre:

- tenere i libri e le scritture contabili della fondazione;
- predisporre il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- dirigere e coordinare, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali.

Il Sovrintendente cessa dall'incarico alla scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato, ma può essere riconfermato dal nuovo Consiglio; inoltre, può essere revocato soltanto per gravi motivi e con voto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e si compone di tre membri effettivi ed uno supplente, i quali durano in carica quattro anni, anche nel caso di amministrazione straordinaria²⁰.

Un membro effettivo ed il supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, un altro membro effettivo è designato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. E' presieduto dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio

²⁰ Art. 14 del d. lgs. 367/1996, come modificato dall'art. 3-ter del d.l. n. 7/2005, convertito nella legge n. 43/2005.

sindacale delle società per azioni, di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile, ed il compenso è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro dell'economia e delle finanze.

* * *

I singoli statuti possono prevedere altri organi; di solito è prevista l'Assemblea dei soci con funzioni consultive.

Per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sono organi della fondazione: l'Assemblea degli Accademici, il Presidente-Sovrintendente; il Consiglio Accademico; il Consiglio di Amministrazione; il Collegio dei Revisori ed il Consiglio Artistico.

3.1 - Compensi spettanti agli organi di amministrazione

Il decreto legislativo n. 367/1996 non contiene alcuna disposizione in merito ad eventuali compensi spettanti al Presidente (che è il Sindaco del Comune in cui ha sede la fondazione), ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al Sovrintendente, che è organo della fondazione stessa.

Soltanto per i componenti del Collegio dei revisori dei conti, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 14 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di determinarne i compensi da porre a carico del bilancio della fondazione.

Dai documenti annessi ai bilanci di esercizio delle fondazioni non sempre è dato conoscere l'entità dei costi sostenuti per i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo.

Alcune fondazioni non indicano alcun compenso corrisposto al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione. Qualcuna indica il rimborso di spese ed indennità di missione. Altre riportano in bilancio il costo sostenuto per i gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Quasi tutte riportano la spesa per il funzionamento del Collegio dei revisori. Alcune indicano anche la spesa per la retribuzione del Sovrintendente enucleandola dalla spesa per il personale.

Al riguardo, per esigenze di trasparenza gestionale ed in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 2427, comma 1°, n. 16, del c.c., ciascuna fondazione dovrebbe indicare nella nota integrativa «l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria».

Comunque, come già segnalato nella precedente relazione, sarebbe opportuno che i criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli Organi amministrativi delle fondazioni lirico - sinfoniche fossero stabiliti con un'apposita disposizione di legge, così come è stato previsto per l'Organo di controllo.

4 - Il personale

Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Esso è pertanto costituito e regolato contrattualmente, fatti salvi i diritti dei dipendenti degli ex enti lirici derivanti dall'anzianità maturata anteriormente alla trasformazione in fondazioni di diritto privato.

In data 30 ottobre 2003 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale, concernente il periodo 1.1.2002 — 31.12.2005 per la parte normativa e il periodo 1.1.2002 — 31.12.2003 per la parte economica. Tale contratto non ha, tuttavia, risolto il problema della definizione degli ambiti di contrattazione tra il primo ed il secondo livello; quest'ultimo riservato alla contrattazione aziendale, il cui costo non è considerato ai fini della ripartizione del contributo dello Stato. L'accordo di rinnovo della parte economica per il periodo 1.1.2004 - 31.12.2005, con scadenza prorogata al 30.12.2006, è stato siglato in data 12.2.2007.

Nell'ambito della contrattazione collettiva, secondo l'articolo 2, comma 3-*sexies* del decreto legge n. 72/2004, convertito nella legge 128 dello stesso anno, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico - sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della Fondazione, e di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

E con l'articolo 3-*ter* del decreto-legge n.7 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 43 dello stesso anno, si è stabilito che:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico - sinfoniche assicura l'ottimale utilizzazione del personale dipendente in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive (comma 3);
- i contratti integrativi aziendali sono sottoscritti esclusivamente nelle materie e nei limiti del contratto collettivo nazionale, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro demandati dal medesimo contratto collettivo e non possono derogare a quanto previsto in materia di vincoli di bilancio (comma 4);
- ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non possono essere utilizzate risorse finanziarie superiori al 20% delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collettivo nazionale, fermo restando il

reperimento delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio (comma 5)²¹.

Come già rilevato nella precedente relazione, l'onere del secondo livello grava pesantemente sulla spesa delle singole fondazioni in quanto disciplina sia il ricorso alle prestazioni per lavoro straordinario sia l'utilizzazione di personale aggiunto, specialmente orchestrale e tecnico, ed il costo per il personale contrattualizzato continua a pesare in misura assai elevata sui bilanci delle singole fondazioni.

Nell'intento di porre un freno al costante aumento della spesa per il personale, l'articolo 3-ter, comma 6, del citato decreto-legge n.7/2005 ha previsto il divieto, anche per le fondazioni lirico - sinfoniche, di procedere per l'anno 2005 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato²², salvo la facoltà, per le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio, di assumere tale personale nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nel contempo, la stessa norma ha limitato la consistenza del personale a tempo determinato al 15% dell'organico funzionale approvato.

Allo stesso fine del contenimento o della riduzione delle spese di gestione delle fondazioni lirico - sinfoniche, il Ministro per i beni e le attività culturali, con il decreto emesso in data 28 febbraio 2006, ha impartito precise disposizioni tra le quali è previsto (art. 3) che le fondazioni sono tenute, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto:

- 1) a sottoscrivere contratti omnicomprensivi di scritture artistiche per cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, lighting designers²³, assistenti alla regia, alle scene ed ai costumi, per importi non superiori ai valori massimi indicati, per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati, nella tabella di regolamentazione dei compensi delle scritture artistico - professionali allegata al decreto stesso;
- 2) a contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi totali derivanti dalle collaborazioni e dalle consulenze professionali, anche se previste in pianta organica approvata, incluse quelle di competenza del Sovrintendente, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1996,

²¹ Con il decreto legge n. 248/2007, convertito nella legge n. 31/2008, il comma 5 è stato modificato nel senso che, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, possono essere concesse, ai dipendenti delle fondazioni che presentino condizioni di equilibrio economico-finanziario, anticipazioni economiche, da riassorbirsi con la stipula di detti contratti integrativi, strettamente correlate ad accertati e rilevanti aumenti della produttività.

²² Il divieto è stato esteso agli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 595, della legge n. 266/2005.

²³ Progettisti di sistemi di illuminazione.

- n. 367, ad esclusione di quelle dell'area artistica e tecnico-artistica, nella misura massima dell'80% rispetto agli omologhi costi dell'anno 2005²⁴;
- 3) a contenere nel triennio 2006-2008 il valore medio dei costi totali della produzione, esclusi quelli derivanti dal personale dipendente, nella misura massima del 90% dell'omologo valore del 2005, ricorrendo, anche grazie ai dati desunti dalla banca dati della musica lirica, ad allestimenti, corpi artistici, costumi, materiali scenici propri o già utilizzati da altre fondazioni lirico - sinfoniche, da teatri di tradizione o omologhi organismi esteri, nonché a coproduzioni²⁵.

Per quanto attiene al contingente di personale mediamente in servizio durante gli anni 2005 e 2006, compreso quello con contratto a termine, giova ricordare che esso non coincide con gli organici funzionali stabiliti con gli appositi decreti ministeriali, atteso che le esigenze di servizio variano in relazione alle specifiche iniziative assunte di volta in volta dalla singola fondazione.

²⁴ Disposizione abrogata con il D.M. del 24 aprile 2008.

²⁵ Disposizione abrogata con il D.M. del 24 aprile 2008.

5 – Le scritture contabili ed il bilancio di esercizio

L'articolo 16 del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, stabilisce che le fondazioni, anche quando non esercitano attività commerciale, devono tenere i libri e le scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile, vale a dire il libro giornale ed il libro degli inventari. Secondo quanto previsto dal citato articolo del codice civile, le fondazioni devono altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Il bilancio di esercizio è redatto dal Sovrintendente secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è, quindi, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, cui si aggiunge, a corredo, una relazione del Sovrintendente sulla situazione della fondazione e sull'andamento della gestione.

Detto documento contabile è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, chiamato a riferire al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile, ed il Ministro del bilancio e dell'economia può disporre, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, sia sottoposto a certificazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del d.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Al riguardo giova ricordare che il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto emesso in data 28 febbraio 2006 - previsto dall'articolo 3-ter, comma 2, del decreto legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 43 dello stesso anno - ha stabilito (art.5) che, con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, su proposta del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, di concerto con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, vengano impartite le necessarie direttive e schemi cui si atterranno le fondazioni lirico - sinfoniche in materia di rappresentazione dei dati dei conti consuntivi e dei bilanci previsionali²⁶.

²⁶ A tale incombenza si è provveduto con direttiva n. 6478 del 28 maggio 2009, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6 - Il patrimonio

La decorrenza della trasformazione degli enti lirici in Fondazioni con personalità giuridica di diritto privato è stata fissata dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 345/2000, convertito nella legge n. 6/2001, alla data del 23 maggio 1998 e, sempre per esplicita indicazione dello stesso articolo (comma 3), le disposizioni contabili conseguenti alla trasformazione hanno avuto effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Le Fondazioni sono subentrate nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi degli Enti originari, in essere alla data di trasformazione.

Come già illustrato nei precedenti referti, il valore del patrimonio iniziale di ciascuna Fondazione è stato stabilito da un esperto designato dal Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede l'Ente²⁷ e le relazioni di stima contengono l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione, la descrizione delle singole componenti patrimoniali ed il valore attribuito a ciascuna di esse, inclusi i cespiti non liquidi e non liquidabili (diritto d'uso gratuito degli immobili messi a disposizione dai Comuni sede dei Teatri o comunque di proprietà pubblica)²⁸, iscritti nelle immobilizzazioni immateriali. Ciò comporta l'effettiva indisponibilità del patrimonio che discende dall'iscrizione nell'attivo di detta immobilizzazione.

Complessivamente, il patrimonio iniziale dell'insieme delle fondazioni ammontava, al 1° gennaio 1999, a lire 917.203.000.000, corrispondenti ad euro 473.695.817,22.

Al 31 dicembre 2006 il patrimonio netto è risultato pari ad euro 430.381.152.

²⁷ Articolo 7 d.lgs. 367/1996.

²⁸ Articolo 17, comma 2, del d.lgs. 367/1996.

7 - Il Fondo unico dello spettacolo (FUS)

La legge 14 agosto 1967, n. 800, ha riconosciuto le funzioni culturali, sociali e formative delle attività musicali ed ha disciplinato il finanziamento dello Stato, definendo dettagliatamente l'assegnazione delle sovvenzioni statali in favore delle istituzioni appartenenti al settore.

Con la legge 30 aprile 1985, n. 163, è stato istituito il Fondo unico dello spettacolo (FUS) - inserito tra le spese correnti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali - ed il suo stanziamento, la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, è compreso fra quelli autorizzati da disposizioni di legge.

Il sostegno statale prevede la definizione regolamentare delle aliquote di riparto per ogni singolo settore dello spettacolo e vari provvedimenti hanno integrato e/o modificato i criteri ed i meccanismi di assegnazione delle sovvenzioni, pur nel quadro della legge fondamentale del settore, sino a distinguere la regolamentazione e l'assegnazione delle sovvenzioni alle Fondazioni lirico - sinfoniche da quelle per le attività musicali.

A decorrere, poi, dal 2001, l'art. 145, comma 87, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (finanziaria 2001):

- ha previsto un incremento del Fondo in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, da ripartirsi secondo le percentuali previste per l'assegnazione principale²⁹;
- ha stanziato un'ulteriore somma³⁰ da dividersi, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, fra il Teatro dell'Opera di Roma "per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale"³¹ ed il Teatro alla Scala di Milano "per il particolare interesse nazionale nel campo musicale"³².

Per il triennio 2006 - 2008 il FUS è stato integrato³³ di € 50.000.000 e la quota assegnata alle Fondazioni lirico - sinfoniche è stata di € 18.000.000.

* * *

²⁹ Lire 10.000.000.000, corrispondenti ad € 5.164.569.

³⁰ Lire 15.000.000.000, corrispondenti ad € 7.746.853.

³¹ Art. 6 — c. 3 — legge n. 800/1967.

³² Art. 7 legge n. 800/1967.

³³ Articolo 18, comma 3, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.